

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE  
"AMICI DEL PARKINSON – IMPERIA"

**Art. 1 – Denominazione e sede**

- a. È costituito, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. unitamente al Codice del Terzo Settore e alle norme del Codice Civile, l'Ente del Terzo Settore denominato "Progetto benessere PARKINSONauti – IMPERIA A. P. S.", che assume la forma giuridica di associazione con Codice Fiscale 91052930087
- b. L'associazione ha sede legale in Imperia.
- c. La sede dell'associazione, in un secondo momento, potrà essere trasferita in altro loco, all'interno del medesimo comune, su deliberazione dell'organo di amministrazione e senza andare a modificare il presente statuto.

**Art. 2 – Finalità e attività**

- a. L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. 117/2017:
  - i. interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; [*lettera a, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
  - ii. interventi e prestazioni sanitarie; [*lettera b, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
  - iii. prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; [*lettera c, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
  - iv. ricerca scientifica di particolare interesse sociale; [*lettera h, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
  - v. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; [*lettera i, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
  - vi. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; [*lettera k, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
  - vii. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche; [*lettera t, art. 5 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.*]
- b. L'associazione, in particolare, intende:
  - i. migliorare la diffusione della conoscenza della malattia di Parkinson, dei problemi connessi alla sua natura e alla sua cura al sostegno dei soggetti che ne sono affetti;
  - ii. favorire la comunicazione e lo scambio tra pazienti per raccontarsi, sostenersi e condividere;
  - iii. sviluppare particolare attenzione alle problematiche delle famiglie (coniugi, figli, ...) che presentano nel loro interno situazioni di disagio provocate dalla presenza di una persona malata;
  - iv. favorire la comunicazione tra i pazienti e i medici per una migliore informazione sulla malattia;
  - v. contribuire alla formazione e alla sensibilizzazione di operatori e di volontari attivi in programmi finalizzati al superamento di tali disagi;

- vi. curare i contatti con la Pubblica Amministrazione e con le Autorità Sanitarie che sono funzionali alla realizzazione delle finalità dell'associazione;
  - vii. raccogliere fondi, nei modi e nei limiti della vigente normativa, diretti al raggiungimento degli scopi associativi;
  - viii. erogare contributi nel campo della ricerca scientifica per promuovere e sostenere lo studio della malattia di Parkinson;
  - ix. organizzare incontri di approfondimento, convegni, conferenze con la presenza di personale specializzato (medici, psicologi, fisioterapisti, ...) atti a favorire l'incontro di pazienti, familiari e operatori sociosanitari;
  - x. organizzare attività di orientamento medico-legale-amministrativo per la tutela del diritto alla salute delle persone malate di Parkinson;
  - xi. promuovere terapie non mediche per persone affette da malattia di Parkinson;
  - xii. organizzare attività fisiche di supporto al contrasto della malattia con la creazione di gruppi specifici (tangoterapia, Nordic Walking, Mindfulness, Tai Chi, ecc.);
  - xiii. organizzare attività ludico-ricreative (manifestazioni musicali, teatrali, sportive ecc.) che favoriscano la sensibilizzazione e la conoscenza collettiva della malattia di Parkinson;
  - xiv. incoraggiare relazioni con altre associazioni di pazienti e di volontariato in generale;
  - xv. rivolgere l'attenzione anche ad altri pazienti con disturbi neuromuscolari e/o malattie neurodegenerative, diverse dalla malattia di Parkinson, e per le quali non esiste sufficiente tutela, al fine di migliorare la qualità di vita con la creazione di servizi e attività specifiche.
- c. Le attività dell'associazione sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- d. Per il perseguimento dei propri scopi, l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, o reti di associazioni, con cui condivide finalità e/o metodi, nonché collaborare con Enti Pubblici e Privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.
- e. L'associazione potrà svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra Istituzione Pubblica o Privata, nell'ambito e nei limiti degli scopi statutarie.

#### **Art. 3 – Attività diverse**

- a. L'associazione potrà esercitare, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii., attività diverse da quelle di interesse generale di cui al precedente articolo, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, e siano svolte secondo i criteri e limiti definiti dai decreti applicativi del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. e della vigente normativa.

#### **Art. 4 – Destinazione del patrimonio e divieto di distribuzione degli utili**

- a. L'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.
- b. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- c. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, comunque denominati, durante la vita dell'associazione, ai fondatori, ai soci, ai familiari, ai lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi soci, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

#### **Art. 5 – Associati, procedure di ammissione ed esclusione**

- a. L'associazione è a carattere aperto e non dispone di limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati; né prevede il diritto di trasferimento, qualsiasi titolo, della quota associativa; né collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o di quote di natura patrimoniale.
- b. Gli associati sono le persone fisiche e le associazioni di promozione sociale, ai sensi del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. e ii., che si riconoscono nel presente statuto e fanno richiesta di adesione all'organo di amministrazione, che delibera in merito alla prima seduta utile.
- c. L'ammissione è deliberata dall'organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. L'iscrizione decorre dalla data di delibera dell'Organo di amministrazione.
- d. L'organo di amministrazione deve, entro sessanta giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea che delibererà in occasione della successiva convocazione.
- e. **Soci onorari:** con il termine "Soci onorari" si intende definire la particolare ammissione all'associazione, deliberata dall'assemblea dei soci, di persone che hanno dato un contributo significativo al perseguimento degli scopi statutari. Essi non sono tenuti al versamento della quota annuale e hanno diritto di voto.
- f. Gli associati cessano di appartenere all'associazione per:
  - i. dimissioni volontarie presentate all'organo di amministrazione per iscritto;
  - ii. mancato versamento della quota associativa;
  - iii. morte (in caso di persona fisica) o cessazione delle attività o perdita dei requisiti di legge (in caso di persona giuridica);
  - iv. esclusione deliberata dall'Assemblea per gravi motivi quali la contravvenzione dei doveri stabiliti dallo statuto.

#### Art. 6 – Diritti e obblighi degli associati

- a. Gli associati hanno tra loro pari diritti e pari doveri.
- b. Gli associati dell'associazione hanno il diritto di:
  - i. partecipare alle assemblee ed esprimere il proprio voto, purché iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati;
  - ii. consultare i libri sociali e nello specifico:
    - 1. il libro degli associati o aderenti;
    - 2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
    - 3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
  - iii. godere del pieno elettorato attivo e passivo;
  - iv. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  - v. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge;
  - vi. recedere dall'appartenenza all'associazione; esaminare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di amministrazione.
- c. Gli associati dell'associazione hanno il dovere di:
  - i. rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
  - ii. rispettare le delibere degli organi sociali;
  - iii. partecipare alla vita associativa e contribuire al buon funzionamento dell'associazione e alla realizzazione delle attività statutarie;

- iv. versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito; non arretrati i danni morali o materiali all'associazione.

#### **Art. 7 – Volontari associati e assicurazione obbligatoria**

- a. L'associazione, nello svolgimento della sua attività, si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati e delle persone aderenti agli enti associati.
- b. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.
- c. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'associazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.
- d. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.
- e. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. e ii.
- f. L'associazione è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

#### **Art. 8 – Organi sociali**

- a. Sono organi dell'associazione:
  - i. Assemblea degli associati;
  - ii. Organo di amministrazione;
  - iii. Presidente;
  - iv. Responsabile tecnico scientifico;
  - v. Comitato tecnico scientifico;
  - vi. Organo di Controllo;
  - vii. Organo della Revisione dei Conti
- b. Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate o rinnovate. Le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio successivo.

#### **Art. 9 - Assemblea**

- a. L'assemblea è composta dagli associati ed è l'organo sovrano. È presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o da un Presidente dell'Assemblea eletto dagli associati tra i suoi membri.
- b. Delibera la nomina di Soci onorari proposta dall'organo di amministrazione.
- c. Deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario.
- d. È convocata mediante avviso scritto da inviare almeno 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza, contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avere luogo prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, o Whatsapp.
- e. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta motivata di almeno un decimo degli associati quando l'organo amministrativo lo ritenga necessario.
- f. I voti sono palesi.

- g. Hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno 15 giorni nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 1 associato se l'associazione ha un numero di associati inferiore a cinquecento e di 1 associato se l'associazione ha un numero di associati non inferiore a cinquecento.
- h. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.
- i. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, per lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio, per l'eventuale trasformazione, fusione, scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
- j. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- k. L'assemblea straordinaria delibera e modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno il sessanta per cento degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. L'assemblea straordinaria delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- l. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
- m. L'Assemblea ha i seguenti compiti:
  - i. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  - ii. approva il bilancio;
  - iii. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  - iv. delibera sull'esclusione degli associati;
  - v. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
  - vi. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  - vii. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
  - viii. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

#### Art. 10 – Organo di amministrazione

- a. L'organo di amministrazione è eletto dall'Assemblea ed è composto da un numero variabile da 3 a 15 membri. La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Gli amministratori pongono in essere gli adempimenti previsti dall'art. 26 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.
- b. Propone la nomina di Soci onorari.
- c. L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
- d. L'organo di amministrazione è validamente costituito quando sono presenti la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
- e. L'Organo di Amministrazione si riunisce, su convocazione del presidente, almeno due volte all'anno e ogni volta che se ne ravvisi la necessità oppure quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

- f. La convocazione va inviata per iscritto, anche tramite fax, e-mail, PEC o Whatsapp, con un preavviso di almeno 8 giorni, salvo casi di eccezionale urgenza in cui il preavviso può essere più breve.
- g. L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive comporta la sua immediata decadenza automatica dalla carica. Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti o procedendo all'elezione dei membri mancanti nella prima Assemblea utile.
- h. L'Organo di Amministrazione ha i seguenti compiti:
  - i. elegge, al suo interno, il presidente e il vicepresidente;
  - ii. amministra l'associazione;
  - iii. predispose il bilancio d'esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma;
  - iv. realizza il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività autorizzandone la spesa;
  - v. cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
  - vi. decide sull'avvio o sull'interruzione degli eventuali contratti di lavoro con personale;
  - vii. accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati;
  - viii. è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e previsti dalla normativa vigente;
  - ix. propone la nomina di soci onorari.
- i. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

#### Art. 11 – Il Presidente

- a. Il presidente dell'associazione, che è anche presidente dell'Assemblea e dell'Organo di amministrazione, è eletto da quest'ultimo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Il suo mandato coincide con quello dell'Organo.
- b. L'Organo di amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente statuto.
- c. Il presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea (almeno una volta all'anno) e dell'Organo di amministrazione (almeno due volte all'anno e comunque ogni volta che se ne ravvisi la necessità). Svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.
- d. Solo in caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a deliberazione dell'Organo di amministrazione nella seduta successiva e comunque entro 30 giorni.
- e. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione in caso questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

#### Art. 12 – Organo di controllo

- a. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, solo al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 30 del D. Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii. Può essere monocratico o collegiale. È alternativa costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, con la seconda comma, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. laddove l'assemblea assegnasse all'Organo

Controllo anche la funzione di Revisione Legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori Legali.

- b. L'organo di controllo:
- i. vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001, qualora applicabili;
  - ii. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  - iii. al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D. l.gs. 117/2017, può esercitare, su decisione dell'Assemblea, la revisione legale dei conti;
  - iv. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.;
  - v. attesta che il bilancio sociale, laddove redatto nei casi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/17 e ss. mm. e ii., sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui al medesimo articolo. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. 3.
- c. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali su determinati affari.

#### **Art. 13 – Organo di Revisione legale dei conti**

- a. È nominato solo nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 e ss. mm. e ii.. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

#### **Art. 14 – Responsabile tecnico scientifico**

- a. È una persona nominata dal Consiglio Direttivo tra i soci stessi e dotata di comprovata esperienza e preparazione con il compito di supportare il Consiglio nelle scelte di natura sanitaria, e socio sanitaria o in ogni altro aspetto della vita associativa particolarmente significativo. Partecipa alle riunioni con ruolo consultivo e il suo mandato si esaurisce allo scadere del Consiglio stesso. Presiede il Comitato Tecnico Scientifico.

#### **Art. 15 – Comitato Tecnico Scientifico**

- a. Può essere costituito su proposta del Responsabile Tecnico Scientifico che lo inviterà a partecipare alle riunioni, in caso di necessità, ad esclusivo scopo consultivo. È costituito da più membri specializzati in settori diversi e comunque appartenenti all'associazione.

#### **Art. 16 – Risorse**

- a. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, nel rispetto degli articoli 16, 17 e 36 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.
- b. L'associazione si dota di apposito conto corrente stabilito dall'organo amministrativo e intestato all'associazione.

#### **Art. 17 – Bilancio d'esercizio**

- a. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- b. I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dal D. Lgs, 117/2017 e ss. mm. e ii.
- c. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. Dopo

l'approvazione in Assemblea, l'organo di amministrazione procede agli adempimenti di depositi, previsti dal D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

- d. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al resoconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

**Art. 18 – Libri sociali obbligatori**

- a. L'associazione tiene i libri sociali obbligatori ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii.

**Art. 19 – Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento**

- a. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e ss. mm. e ii. e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'assemblea, o alla Fondazione Italia Sociale.

**Art. 20 – Statuto**

- a. L'associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e ss. mm. e ii. e delle relative norme di attuazione e della disciplina vigente.  
b. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

**Art. 21 – Disposizioni finali**

- a. Per quanto non è previsto dal presente stato statuto, si fa riferimento alla disciplina vigente in materia.

Imperia, 11.05.2014

Il Presidente  
